

ATTI PARLAMENTARI

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **CXCIX**

n. **16**

R E L A Z I O N E

**SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE DEROGHE IN
MATERIA DI PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E
DI PRELIEVO VENATORIO PREVISTE DALL'ARTICOLO 9
DELLA DIRETTIVA 79/409/CEE**

(Stagione venatoria 2006-2007)

*(Articolo 19-bis, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157,
e successive modificazioni)*

Presentata dalla Regione Campania

Trasmessa alla Presidenza il 25 luglio 2007

PAGINA BIANCA

*Regione Campania**Il Presidente*

Relazione di cui al comma 5 dell'art.19/bis della Legge 157/92
(Legge 3 ottobre 2002, n.221)

Annualmente le Regioni devono emanare i calendari venatori con i tempi, le modalità, i luoghi e le specie cacciabili anche in attuazione delle direttive europee e delle convenzioni internazionali.

Con la Legge 3 ottobre 2002 n.221, alla legge 157/92, è stato aggiunto l'art.19/bis, per regolamentare l'applicazione delle "deroghe" previste dall'art.9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979.

Al comma 1 del citato articolo 19/bis viene stabilito che "le Regioni disciplinano l'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, conformandosi alle prescrizioni dell'art.9, ai principi e alle finalità degli artt. 1 e 2 della stessa direttiva ed alle prescrizioni della presente legge."

La Regione Campania, in assenza di una specifica tradizione al prelievo delle specie cacciabili oggetto di deroga, e per scelta di politica venatoria, ha ritenuto di escludere le stesse dai calendari venatori annuali e pertanto non è stato autorizzato, per l'annata venatoria 2006/2007, l'abbattimento di alcun esemplare delle specie in argomento.

Antonio Bassolino